Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 gennaio 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 850-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1971, n. **1149.**

Approvazione del nuovo statuto del Centro nazionale di studi leopardiani, con sede in Recanati.

N. 1149. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato il nuovo statuto del Centro nazionale di studi leopardiani, con sede in Recanati.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 202. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1971, n. **1150.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, in Belluno.

N. 1150. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Feltre e di Belluno in data 1° settembre 1967, integrato con dichiarazioni del 18 dicembre 1967 e 16 marzo 1971, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, in Belluno.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 180. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1971, n. **1151.**

Erezione in ente morale della « Fondazione Pietro e Federico Petiva », con sede in Biella.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Pietro e Federico Petiva », con sede in Biella, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 201. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1971, n. **1152.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Federazione italiana escursionismo, con sede in Torino.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della Federazione italiana escursionismo - F.I.E., con sede in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1972
Atti del Governo, registro n. 245, *foglio n.* 207. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1971.

Determinazione dei valori e delle caratteristiche tecniche della serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario della costituzione dell'Alitalia.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 855, con il quale è stata tra l'altro autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi del XXV anniversario della costituzione dell'Alitalia;

Decreta:

Articolo unico

La serie di francobolli di cui alle premesse è di tre valori, nei tagli da L. 50, L. 90 e L. 150.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; tiratura: quindici milioni di esemplari da L. 50, otto milioni da L. 90 e otto milioni da L. 150; colori: verde, rosso e nero, per il valore da L. 50; verde, rosso, blu e nero, per quelli da L. 90 e da L. 150; quartino: 50 esemplari.

Elemento principale delle vignette dei tre francobolli, tutte differenti tra di loro e poggianti sul lato lungo del formato, è l'emblema sociale dell'Alitalia, costituito dal monogramma « A », avente la foggia stilizzata del piano verticale di coda di un aeroplano. Tale monogramma è ottenuto da una fascia esterna e da un triangolo rosso al centro. La fascia verde ed il triangolo rosso sono divisi tra di loro da una più sottile fascia bianca.

Nel valore da L. 50, l'emblema è posto sulla destra della vignetta; il margine del suo lato sinistro si ripete, sempre più rimpicciolito e di colore sempre meno intenso, verso la parte sinistra ed alta della vignetta, come a costituire una fuga di venticinque emblemi.

Sotto il monogramma sono poste, su una stessa riga, la parola « ALITALIA » e le date « 1946-1971 ». A sinistra, in basso, è indicato il valore, « L. 50 », con sotto la parola « ITALIA ».

Nel valore da L. 90, l'emblema, riprodotto sempre sulla destra, copre in parte una rappresentazione cartografica della Terra, messa al centro della vignetta. Sotto l'emblema è riprodotta la parola « ALITALIA », dalla quale si diparte, orientato verso sinistra, un nastro tricolore che avvolge la Terra, tracciato da un aeroplano la cui sagoma blu punta verso sinistra, in alto. La parola « ITALIA » è scritta verticalmente, lungo il margine sinistro, dal lato inferiore verso l'alto e con la base rivolta verso il centro della vignetta.

In alto, a sinistra, è indicato il valore « L. 90 », a destra sono ripartate le date « 1946-1971 ».

Nel valore da L. 150, è rappresentata la coda di un aeroplano dell'Alitalia (il B.747), con il monogramma « A » dipinto sul piano verticale, che vola nel cielo azzurro, lasciando dietro di sè una scia. A sinistra in alto, su due righe, è indicato il valore, « L. 150 », con sotto la parola « ITALIA ». In basso, verso destra, su di una riga, si legge la parola « ALITALIA », seguita dalle date « 1946-1971 ».

Tutte le leggende dei valori sopra descritti sono realizzate in colore nero. Al centro della lettera « A » della parola « ALITALIA » è posto un piccolo triangolo rosso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1971

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BOSCO

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1971
Registro n. 54 *Poste e telecom., foglio n.* 338

(12067)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1971.

Nomina a membro supplente della commissione consultiva interregionale di un rappresentante della regione della Sicilia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, relativo alla costituzione della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica;

Vista la nota n. 4962 in data 21 ottobre 1971, con la quale il Presidente della regione della Sicilia comunica che il dott. Giovanni Tepedino è stato designato a rappresentare, quale membro supplente, detta regione in seno alla commissione consultiva interregionale, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Occhipinti;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla sostituzione, in seno alla commissione predetta, dell'avvocato Vincenzo Occhipinti con il dott. Giovanni Tepedino;

Decreta:

Il dott. Giovanni Tepedino è nominato membro supplente della commissione consultiva interregionale per l'esame dei problemi riguardanti le regioni in materia di programmazione economica, quale rappresentante della regione della Sicilia, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Occhipinti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1971

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1971
Registro n. 38 *Tesoro, foglio n.* 82

(11738)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1971.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di S. Martino Buon Albergo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Verona per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 31 ottobre 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la sottodescritta zona del territorio del comune di S. Martino Buon Albergo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Martino Buon Albergo;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dalla ditta Marchesini Giannelisa, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè nella parte occidentale è dominata dalla presenza del fiume Fibbio, ricco di abbondanti acque sorgive, che scorre da nord a sud e cioè dalla direzione di Montorio in comune di Verona, passando attraverso la frazione di Ferrazze in comune di S. Martino Buon Albergo, per arrivare entro lo stesso capoluogo.

Questa zona è caratterizzata inoltre dalla presenza di una rete mirabile di fossi derivanti dal suddetto fiume Fibbio, con una ricca e folta vegetazione di salici, di pioppi e di prati, costituendo un ambiente singolare che serve da completamento alla vicina collina della Musella già vincolata, ricca di folta vegetazione boschiva.

La parte sud delimitata dalla strada statale n. 11, dalla strada comunale per Marcellese e fino alla strada vicinale da Palù al bivio per S. Giacomo, rappresenta un ambiente caratteristico di fondo valle, perfettamente integrato dal vicino sistema collinare, dove si nota anche la presenza di un sistema di distribuzione idrica di antica data che crea con una rete di fossati, per la folta vegetazione, una ricchezza di verde.

La parte est-nord, infine, che confina con i comuni di Lavagno, Mezzane e Verona, presenta un aspetto omogeneo collinare con bellissimi poggi e belvedere e la presenza di vegetazione anche di essenze pregiate derivate da insediamenti di corti rustiche, di case padronali e di ville di notevole valore architettonico;

Decreta:

La sottodescritta zona sita nel territorio del comune di S. Martino Buon Albergo ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

Limite occidentale (da nord a sud): strada comunale delle Ferrazze dal confine con il comune di Verona (frazione di Montorio) fino alla località denominata « Scimmia »;

sud: strada statale n. 11 dal ponte sul Fibbio al bivio per Marcellise - strada comunale per Marcellise fino al bivio Canova - strada Canova Capitello Casa Pozza - strada interna Capitello Casa Pozza località Corte Palù - strada vicinale da Palù al bivio per S. Giacomo;

est-nord: confine comunale con Lavagno Mezzane e Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

La soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che il comune di S. Martino Buon Albergo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata; giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 18 novembre 1971

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Verona

Stralcio del verbale di seduta

Alle ore 10,30 del 31 ottobre 1967, nella sede della soprintendenza ai monumenti di Verona, invitata con lettera raccomandata si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Verona.

(*Omissis*).

S. Martino Buon Albergo - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Vari sono gli interventi dei convenuti ed infine si giunge alla delimitazione dei confini sottoindicati:

Limite occidentale (da nord a sud): strada comunale delle Ferrazze dal confine con il comune di Verona (frazione di Montorio) fino alla località denominata « Scimmia »;

sud: strada statale n. 11 dal ponte sul Fibbio al bivio per Marcellise - strada comunale per Marcellise fino al bivio Canova - strada Canova Capitello Casa Pozza - strada interna Capitello Casa Pozza località Corte Palù - strada Vicinale da Palù al bivio per S. Giacomo;

est-nord: confine comunale con Lavagno Mezzane e Verona.

La commissione approva all'unanimità ed esprime parere favorevole all'apposizione del vincolo nella zona delimitata nella mappa allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge 29 giugno 1939 e art. 9, comma quinto, del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

(11734)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1971.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Villagrande Strisaili.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 5 dicembre 1964, con la quale il comune di Villagrande Strisaili (Nuoro) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio delle attività elettriche esercitate a mezzo della impresa elettrica comunale, giusta delibera della giunta comunale n. 114 del 19 novembre 1964;

Vista la delibera n. 49 del 9 luglio 1971, con la quale il consiglio comunale di Villagrande ha chiesto il trasferimento all'ENEL dell'impresa elettrica comunale;

Vista l'istanza in data 8 settembre 1971, con la quale il sindaco del comune di Villagrande Strisaili, in esecuzione della delibera sopra indicata, ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, copia della delibera predetta;

Considerato che la richiesta di trasferimento comporta la rinuncia alla domanda di concessione e quindi il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Villagrande Strisaili rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa elettrica del comune di Villagrande Strisaili (Nuoro).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per l'assunzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Nuoro con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro sessanta giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Nuoro o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 9 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11923)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), approvato con decreto ministeriale in data 16 novembre 1970;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 30 settembre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 41 e 48, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi (Modena), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI CARPI

Modifiche degli articoli 41 e 48, commi primo e secondo dello statuto aziendale

Art. 41. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma primo. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 39: complessivamente 15% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 39: complessivamente 10% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 39 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 39, con esclusione delle operazioni previste dall'art 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 41 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 48, comma secondo. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(11912)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Narni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), approvato con decreto ministeriale in data 17 giugno 1969 e modificato con decreto ministeriale 7 dicembre 1970;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 29 settembre 1971 e dall'assemblea dei soci della cassa stessa in data 16 ottobre 1971;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 50 e 57, commi primo e secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Narni, con sede in Narni (Terni), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

CASSA DI RISPARMIO DI NARNI

Modifiche degli articoli 50 e 57, commi primo e secondo dello statuto aziendale

Art. 50. — « La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti d'importo: 10% e 5% del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57, comma primo. — « Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 20% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c. ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni e operazioni immobiliari di cui alla lettera *r*) dell'art. 48, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 100% del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20% e 8% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato ».

Art. 57, comma secondo. — « I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% dell'ammontare globale e dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*: FERRARI-AGGRADI

(11911)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1971.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1970 che ha disposto, in applicazione dell'articolo 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano (Siena);

Visti i provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 28 dicembre 1970 e 9 marzo 1971 con i quali sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta banca;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Montepulciano, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Montepulciano (Siena), nominati con provvedimenti del Governatore della Banca d'Italia in data 28 dicembre 1970 e 9 marzo 1971, sono prorogate fino al 28 giugno 1972, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1971

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(11909)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, operanti nella provincia di Mantova ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Mantova, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono determinate come segue:

Facchinaggio generico . . .	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Autotrasportatori, escavatoristi e carellisti	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Abbattitori di piante . . .	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili;
Facchinaggio mercati generali	3ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 33.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(12069)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1971.

Ricostituzione del collegio dei revisori dell'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui venne approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n 1314, relativo alla trasformazione dell'ente suddetto in ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti

al soppresso Ministero dell'Africa italiana in materia di vigilanza sull'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne l'ente di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1968, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con cui venne nominato, per un triennio, il collegio dei revisori dell'ente stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione dell'organo, per trascorso periodo di nomina;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dell'ente autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » è composto come segue:

D'Onofrio dott. Tommaso, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Alfieri dott. Nicola, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Diamare dott. Antonio, membro effettivo, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Badolati rag. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Pupillo dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Lucidi Pressanti dott. Francesco, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali.

La nomina ha la durata di un triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro per le partecipazioni statali
PICCOLI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(12068)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Autorizzazione alla società Les Assurances Nationales I.A.R.D., con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo trasporti e relativa riassicurazione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Les Assurances Nationales I.A.R.D., con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo trasporti;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Les Assurances Nationales I.A.R.D., con sede in Parigi e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo trasporti e relativa riassicurazione.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11967)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Revoca, in seguito a fusione, dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni nel territorio della Repubblica, alla società The Vulcan Boiler and General Insurance Co. Ltd., con sede in Manchester e rappresentanza generale per l'Italia in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1966 e 9 settembre 1968, con i quali la società The Vulcan Boiler and General Insurance Co. Ltd., con sede in Manchester e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, responsabilità civile terzi, trasporti (terrestri);

Visti gli atti in base ai quali la predetta società si è fusa con la National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd. con sede in Manchester e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, mediante incorporazione della prima società nella seconda;

Considerato che ricorrono le circostanze per le quali occorre provvedere alla revoca dell'autorizzazione già concessa;

Decreta:

E' revocata alla società The Vulcan Boiler and General Insurance Co. Ltd., con sede in Manchester e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni nel territorio della Repubblica.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11966)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Autorizzazione alla società Sun Insurance Office Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo film.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Sun Insurance Office Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio al ramo film;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società Sun Insurance Office Ltd., con sede in Londra e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo film.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11969)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Autorizzazione alla società per azioni Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni, con sede in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo aeronautica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Winterthur - Compagnia italo-svizzera di assicurazioni, con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo aeronautica;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, le modalità tecnico-economiche, nonchè le tariffe e le condizioni di polizza per le garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni Winterthur - Compagnia Italo-svizzera di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo aeronautica.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11968)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1968, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del consiglio generale dell'ente;

Visto il telegramma del 25 ottobre 1971 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato il dott. Vincenzino Venditti quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, in sostituzione del professor Elio Gizzi;

Decreta:

Il dott. Vincenzino Venditti è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in sostituzione del prof. Elio Gizzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11925)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1971.

Sostituzione di due membri del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 3 marzo 1951, n. 270, e 26 febbraio 1969, n. 179, di approvazione e modifica del vigente statuto;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera del 13 novembre 1971, con la quale l'amministrazione provinciale di Bari ha designato, quali propri rappresentanti in seno al predetto consiglio, il prof. Giovanni Palumbo ed il cons. Francesco Antonio Colavecchio, in sostituzione del prof. Matteo Fantasia e dell'avv. Francesco Monteleone, dimissionari;

Decreta:

Il prof. Giovanni Palumbo ed il cons. Francesco Antonio Colavecchio sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale ed in sostituzione dei dimissionari: professor Matteo Fantasia ed avv. Francesco Monteleone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11926)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1971.

Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stato riconosciuto l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, e il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto in data 1° giugno 1968, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Considerato che il comune di Milano, interessato e sollecitato più volte a designare il proprio rappresentante, non ha ancora provveduto alla designazione;

Ritenuta tuttavia la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 10 dello statuto;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto come segue:

Membri effettivi:

De Capua cons. di Stato dott. Andrea, in rappresentanza del Ministero del bilancio, con funzioni di presidente;

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Carone dott. Giuseppe, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Calì cav. del lav. ing. Giovanni, in rappresentanza degli espositori della fiera.

Membri supplenti:

Macedonio dott. Domenico, in rappresentanza del Ministero del bilancio;

Rutigliano dott. Biagio, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il rappresentante del comune di Milano sarà nominato non appena perverrà la designazione da parte del comune stesso.

Il collegio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1971

Il Ministro: GAVA

(11924)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione emanate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 27 gennaio 1970 con cui è stato nominato il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo;

Vista la nota n. 0021548 del 14 novembre 1970, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha rimesso copia della lettera di dimissioni del sig. Vincenzo Ferrara dalla carica di sindaco effettivo, in rappresentanza della categoria dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio presso la cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo;

Vista la designazione del sig. Santo Bagnasco, in sostituzione del dimissionario, da parte dell'assemblea dei delegati della suddetta cassa mutua provinciale, quale si desume dal verbale delle operazioni elettorali trasmesso dalla federazione nazionale precitata con nota n. 0021548 del 14 novembre 1970;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del Collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo;

Decreta:

Il sig. Santo Bagnasco è nominato membro effettivo, in rappresentanza dei commercianti a posto fisso ed ausiliari del commercio, del Collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Palermo, in sostituzione del sig. Vincenzo Ferrara, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1971

(12070) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « X Salone internazionale del giocattolo », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « X Salone internazionale del giocattolo », che avrà luogo a Milano dal 28 gennaio al 3 febbraio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 dicembre 1971

(11963) p. *Il Ministro*: BRANDI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Mostra nazionale dell'oreficeria gioielleria argenteria » in Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Mostra nazionale della oreficeria gioielleria argenteria », che avrà luogo a Vicenza dal 23 al 30 gennaio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11962)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento " SAMIA " e di " Modaselezione " », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Salone mercato internazionale dell'abbigliamento " SAMIA " e di " Modaselezione " », che avranno luogo a Torino dal 4 al 7 febbraio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Frascati

Con decreto ministeriale 1° luglio 1971, n. 1777, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade del terreno di mq. 1000 sito al km. 18+700 della strada statale n. 215 « Tuscolana » costituente una porzione della superficie identificata nei registri catastali del comune di Frascati al foglio 23 - Strade - Pubbliche, confinante con le pp.ff. 70 e 460.

(11859)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Serramazzoni

Con decreto ministeriale 1° luglio 1971, n. 2401 è stato disposto il passagio dal demanio al patrimonio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade del terreno della superficie di mq. 680 situato tra i km. 159+600 e 159+740 della strada statale n. 12 in C.C. di Serramazzoni, identificato nei registri catastali al foglio 10 particelle frazionate 1198 $^{2}/_{2}$, 1198 $^{1}/_{3}$.

(11860)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Amaro

Con decreto ministeriale 12 luglio 1971, n. 1620, è stato disposto il passagio dal demanio al patrimonio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade del terreno della superficie di mq. 1400 sito lungo la strada statale n. 52 in comune di Amaro, identificato nei registri catastali al foglio 16 p.f. 243.

(11861)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno sito nei comuni di Pieve Fissiraga e di Borgo San Giovanni.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1971, n. 1986, è stato disposto il passagio dal demanio al patrimonio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade del terreno di superficie di mq. 3370, costituito da un tratto dismesso della strada statale n. 235 « di Orzinuovi » ed iscritto in parte nei registri catastali del C.C. di Pieve Fissiraga al foglio 8 particella frazionata $7^{1}/_{2}$ di mq. 340, al foglio 8 particella frazionata $8^{1}/_{2}$ di mq. 1000, al foglio 3 particella frazionata $25^{1}/_{6}$ di mq. 1690, ed in parte nei registri catastali del C.C. di Borgo S. Giovanni al foglio 9 particella frazionata $26^{1}/_{6}$ di mq. 340.

(11862)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Introdacqua - S.C.I. », con sede in Introdacqua

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 7 dicembre 1971, l'avv. Giacomo Giammaria è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Introdacqua - S.C.I. », con sede in Introdacqua (L'Aquila), in sostituzione del rag. Giuseppe Stipa, che ha rinunciato all'incarico.

(11843)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1971, n. 6438/4342, registrato alla Corte dei conti in data 29 novembre 1971 (registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 209) è stata definitivamente riliquidata, ai sensi dell'art. 4, comma secondo e seguenti, della legge 15 marzo 1956, n. 156, in L. 23.796.934 (lire ventitremilioni settecentonovantaseimilanovecentotrentaquattro), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Bisignano (Cosenza), della superficie di ettari 312.91.10 nei confronti della ditta Boscarelli Nicola fu Luigi, e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951 (supplemento ordinario n. 4).

Detta somma viene corrisposta, al netto dell'importo, arrotondato di L. 17.420.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6109/4013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 22 dicembre 1960) nella misura di L. 6.376.934.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 6.157.589 (lire seimilioni centocinquantasettemila cinquecentottantanove).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 12.530.000 (lire dodicimilionicinquecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della leggge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 23 luglio 1971.

(11848)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di impianti termotecnici presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di impianti termotecnici, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12455)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Adrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971 il comune di Adrano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11863)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 la provincia di Frosinone viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 350.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11864)

Autorizzazione alla provincia di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 la provincia di Piacenza viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 967.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11865)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 il comune di Città di Castello (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 473.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11866)

Autorizzazione al comune di Foligno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 il comune di Foligno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 837.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11867)

Autorizzazione al comune di Gubbio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 il comune di Gubbio (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 471.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51,

(11868)

Autorizzazione al comune di Narni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 il comune di Narni (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 228.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11869)

Autorizzazione al comune di Orvieto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 il comune di Orvieto (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 275.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11870)

Autorizzazione al comune di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 il comune di Ravenna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.768.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11871)

Autorizzazione al comune di Spoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971 il comune di Spoleto (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.005.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11872)

Autorizzazione al comune di Dragoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Dragoni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.596.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11688)

Autorizzazione al comune di Ferentillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Ferentillo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.113.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11689)

Autorizzazione al comune di Ficulle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Ficulle (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.482.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11690)

Autorizzazione al comune di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Ferrara viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.440.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11691)

Autorizzazione al comune di Grosseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Grosseto viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.687.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11692)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.027.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11693)

Autorizzazione al comune di Gavignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Gavignano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.648.602, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11694)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.088.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11695)

Autorizzazione al comune di Liberi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Liberi (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.503.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11696)

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.773.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11697)

Autorizzazione al comune di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Lucca viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.372.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11698)

Autorizzazione al comune di Mompeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Mompeo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.824.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11699)

Autorizzazione al comune di Marradi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Marradi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.662.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11700)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.484.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11701)

Autorizzazione al comune di Mondragone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Mondragone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.234.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11702)

Autorizzazione al comune di Mignano Montelungo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Mignano Montelungo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.353.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11703)

Autorizzazione al comune di Nettuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Nettuno (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.995.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11704)

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.918.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11705)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.602.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11706)

Autorizzazione al comune di Perugia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Perugia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.431.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11707)

Autorizzazione al comune di Poli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Poli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.555.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11708)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Piagge (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo d L. 55.610.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11709)

Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.008.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11710)

Autorizzazione al comune di Pescarolo ed Uniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.906.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11711)

Autorizzazione al comune di San Tammaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di San Tammaro (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.615.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11726)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11727)

Autorizzazione al comune di San Gregorio Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di San Gregorio Matese (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.628.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11728)

Autorizzazione al comune di Terni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Terni viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.271.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11729)

Autorizzazione al comune di Tavernelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Tavernelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.513.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11730)

Autorizzazione al comune di Teverola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Teverola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo d L. 4.446.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11731)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.753.543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11732)

Autorizzazione al comune di Pastorano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Pastorano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.606.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11712)

Autorizzazione al comune di Pietramelara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Pietramelara (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.710.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11713)

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Pietravairano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.891.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11714)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.430.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11715)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.477.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11716)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11717)

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Pratella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.867.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11718)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.561.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11719)

Autorizzazione al comune di Raviscanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Raviscanina (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.668.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11720)

Autorizzazione al comune di Recale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 14 dicembre 1971, il comune di Recale (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.626.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11721)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di San Marcellino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.444.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11722)

Autorizzazione al comune di San Gregorio da Sassola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di San Gregorio da Sassola (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.358.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11723)

Autorizzazione al comune di San Potito Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di San Potito Sannitico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.201.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11724)

Autorizzazione al comune di Santa Maria a Vico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Santa Maria a Vico (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.705.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11725)

Autorizzazione al comune di Appignano del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Appignano del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.931.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11770)

Autorizzazione al comune di Arcevia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Arcevia (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.423.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11771)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.540.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11772)

Autorizzazione al comune di Agnana Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Agnana Calabra (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.982.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11773)

Autorizzazione al comune di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.938.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11774)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Bisignano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.876.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11775)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Bocchigliero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.154.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11776)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.144.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11777)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.076.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11778)

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.552.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11779)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.262.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11780)

Autorizzazione al comune di Castel Focognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Castel Focognano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.389.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11781)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.837.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11782)

Autorizzazione al comune di Castel San Niccolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Castel San Niccolò (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.814.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11783)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.447.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11784)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.260.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11785)

Autorizzazione al comune di Camagna Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Camagna Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11786)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 261.957.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11787)

Autorizzazione al comune di Cariati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Cariati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.287.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11788)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Carolei (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.029.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11789)

Autorizzazione al comune di Carpanzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Carpanzano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.183.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11790)

Autorizzazione al comune di Cassano allo Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Cassano allo Ionio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.337.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11791)

Autorizzazione al comune di Castiglione Cosentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Castiglione Cosentino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.259.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11792)

Autorizzazione al comune di Castroregio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Castroregio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.291.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11793)

Autorizzazione al comune di Celico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Celico (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.917.945, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11794)

Autorizzazione al comune di Camisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Camisano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.996.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11795)

Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Castelraimondo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.259.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11796)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Caulonia (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.776.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11797)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Cinquefrondi (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.155.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11798)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Condofuri (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 78.852.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11799)

Autorizzazione al comune di Calopezzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Calopezzati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.627.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11800)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.704.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11801)

Autorizzazione al comune di Canna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Canna (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.165.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11802)

Autorizzazione al comune di Casole Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Casole Bruzio (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.484.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11803)

Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.644.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11804)

Autorizzazione al comune di Guardia Sanframondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Guardia Sanframondi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.834.277, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11805)

Autorizzazione al comune di Laterina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Laterina (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.551.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11806)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.241.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11807)

Autorizzazione al comune di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Malito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.665.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11808)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Mottafollone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.680.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11809)

Autorizzazione al comune di Molare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Molare (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11810)

Autorizzazione al comune di Nocara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Nocara (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.295.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11811)

Autorizzazione al comune di Oriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Oriolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.075.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11812)

Autorizzazione al comune di Orsomarso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Orsomarso (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.269.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11813)

Autorizzazione al comune di Odalengo Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Odalengo Piccolo (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11814)

Autorizzazione al comune di Poggio San Marcello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Poggio San Marcello (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.075.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11815)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11816)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.609.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11817)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Palmi (R. Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.094.300.573, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11818)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.182.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11819)

Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.684.424, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11820)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.035.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11821)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo in Campo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di San Lorenzo in Campo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 123.263,998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11822)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio del Monte Albino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Sant'Egidio del Monte Albino (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.092.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11823)

Autorizzazione al comune di Squinzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, il comune di Squinzano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 255.556.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11824)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Telese (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.912.496, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11825)

Autorizzazione al comune di Villadeati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, il comune di Villadeati (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11826)

Autorizzazione al comune di Vairano Patenora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Vairano Patenora (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.836.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11827)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 30 aprile 1971 al 7 maggio 1971 a norma dei Regolamenti C.E.E. ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni:

— da Paesi terzi;

— da Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM) (1).

Dal 30 *aprile al* 7 *maggio* 1971 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 878/71, *n.* 895/71, *n.* 937/71 *e n.* 955/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi 30-4-71	Paesi terzi dal 1°-5-71 al 6-5-71	Paesi terzi 7-5-71	SAMA e PTOM (1) 30-4-71	SAMA e PTOM (1) dal 1°-5-71 al 6-5-71	SAMA e PTOM (1) 7-5-71
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone . . .	5.055,00	5.105,00	5.105,00	2.630,00	2.657,50	2.657,50
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.318,75	6.381,25	6.381,25	3.288,10	3.322,50	3.322,50
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	7.928,10	8.061,85	7.956,25	3.951,85	4.025,60	3.967,50
	11	b. riso lavorato a fondo	8.443,75	8.586,25	8.473,75	4.211,25	4.289,35	4.227,50
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	8.846,85	8.996,25	8.878,10	4.436,25	4.518,75	4.453,75
	17	b. riso lavorato a fondo	9.483,75	9.643,75	9.517,50	4.760,00	4.848,10	4.778,75
	21	C. spezzato (rotture)	3.206,25	3.206,25	3.112,50	1.626,25	1.626,25	1.574,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dall'8 maggio 1971 *al* 31 *maggio* 1971 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 956/71, *n.* 987/71, *n.* 1024/71 *e n.* 1088/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dall'8-5-71 al 13-5-71	Paesi terzi dal 14-5-71 al 27-5-71	Paesi terzi dal 28-5-71 al 31-5-71	SAMA e PTOM (1) dall'8-5-71 al 13-5-71	SAMA e PTOM (1) dal 14-5-71 al 27-5-71	SAMA e PTOM (1) dal 28-5-71 al 31-5-71
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone . . .	5.105,00	5.205,00	5.205,00	2.657,50	2.712,50	2.712,50
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.381,25	6.506,25	6.506,25	3.322,50	3.391,25	3.391,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato	9.148,10	9.235,60	9.235,60	4.623,10	4.671,25	4.671,25
	11	b. riso lavorato a fondo	9.742,50	9.836,25	9.836,25	4.925,60	4.976,85	4.976,85
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	10.207,50	10.306,25	10.306,25	5.185,00	5.239,35	5.239,35
	17	b. riso lavorato a fondo	10.942,50	11.048,10	11.048,10	5.562.50	5.620,00	5.620,00
	21	C. spezzato (rotture)	3.112,50	3.043,75	3.387,50	1.574,35	1.536,85	1.725,60

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 1° *giugno* 1971 *al* 30 *giugno* 1971 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 1124/71, *n.* 1162/71, *n.* 1209/71, *n.* 1266/71 *e n.* 1323/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 1°-6-71 al 3-6-71	Paesi terzi dal 4-6-71 al 10-6-71	Paesi terzi dall'11-6-71 al 24-6-71	Paesi terzi dal 25-6-71 al 30-6-71	SAMA e PTOM (1) dal 1°-6-71 al 3-6-71	SAMA e PTOM (1) dal 4-6-71 al 10-6-71	SAMA e PTOM (1) dall'11-6-71 al 24-6-71	SAMA e PTOM (1) dal 25-6-71 al 30-6-71
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	5.270,00	5.045,00	5.235,00	5.075,00	2.748,75	2.625,00	2.729,35	2.641,25
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.587,50	6.306,25	6.543,75	6.343,75	3.435,60	3.281,25	3.411,85	3.301,85
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato . . .	9.334,35	9.076,25	9.299,35	9.234,35	4.725,00	4.583,10	4.706,25	4.670,00
	11	b. riso lavorato a fondo .	9.941,25	9.666,25	9.903,75	9.835,00	5.035,00	4.883,75	5.014,35	4.976,25
		II. altro:								
	14	a. riso semilavorato .	10.415,60	10.127,50	10.376,85	10.304,35	5.299,35	5.140,60	5.278,10	5.238,10
	17	b. riso lavorato a fondo .	11.165,60	10.856,85	11.123,75	11.046,25	5.685,00	5.515,00	5.661,85	5.619,35
	21	C. spezzato (rotture) .	3.387,50	3.387,50	3.387,50	3.312,50	1.725,60	1.725,60	1.725,60	1.684,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 1° *luglio* 1971 *al* 5 *agosto* 1971 *a norma dei Regolamenti C.E.E. n.* 1375/71, *n.* 1454/71, *n.* 1509/71, *n.* 1564/71, *n.* 1648/71 *e n.* 1672/71

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 1°-7-71 all'8-7-71	Paesi terzi dal 9-7-71 al 22-7-71	Paesi terzi dal 23-7-71 al 29-7-71	Paesi terzi dal 30-7-71 al 5-8-71	SAMA e PTOM (1) dal 1°-7-71 all'8-7-71	SAMA e PTOM (1) dal 9-7-71 al 22-7-71	SAMA e PTOM (1) dal 23-7-71 al 29-7-71	SAMA e PTOM (1) dal 30-7-71 al 5-8-71
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone . .	4.990,00	4.920,00	4.815,00	4.815,00	2.594,35	2.556,25	2.498,10	2.498,10
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.237,50	6.150,00	6.018,75	6.018,75	3.243,10	3.195,00	3.123,10	3.123,10
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato . . .	9.234,35	9.145,60	8.863,75	8.863,75	4.670,00	4.621,25	4.466,25	4.466,25
	11	b. riso lavorato a fondo .	9.835,00	9.740,00	9.440,00	9.440,00	4.976,25	4.924,35	4.759,35	4.759,35
		II. altro:								
	14	a. riso semilavorato . . .	10.304,35	10.205,00	9.890,60	9.890,60	5.238,10	5.183,75	5.010,60	5.010,60
	17	b. riso lavorato a fondo .	11.046,25	10.940,00	10.603,10	10.603,10	5.619,35	5.560,60	5.375,60	5.375,60
	21	C. spezzato (rotture)	3.312,50	3.525,00	3.462,50	3.556,25	1.684,35	1.801,25	1.766,85	1.818,75

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

Dal 6 *agosto* 1971 *al* 31 *agosto* 1971 *a norma dei Regola menti C.E.E. n.* 1721/71, *n.* 1766/71, *n.* 1809/71 *e n.* 1858/71

Numero		DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi				SAMA e PTOM (1)			
della Tariffa	della Statistica		dal 6-8-71 al 12-8-71	dal 13-8-71 al 19-8-71	dal 20-8-71 al 26-8-71	dal 27-8-71 al 31-8-71	dal 6-8-71 al 12-8-71	dal 13-8-71 al 19-8-71	dal 20-8-71 al 26-8-71	dal 27-8-71 al 31-8-71
10.06		Riso:								
		A. greggio o semigreggio (non pilato):								
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone	4.815,00	4.815,00	4.965,00	4.965,00	2.498,10	2.498,10	2.580,60	2.580,60
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	6.018,75	6.018,75	6.206,25	6.206,25	3.123,10	3.123,10	3.226,25	3.226,25
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:								
	07	a. riso semilavorato . . .	9.010,60	8.523,10	8.523,10	8.159,35	4.547,50	4.279,35	4.279,35	4.078,75
	11	b. riso lavorato a fondo .	9.596,25	9.077,50	9.077,50	8.690,00	4.845,00	4.560,00	4.560,00	4.346,85
		II. altro:								
	14	a. riso semilavorato . . .	10.054,35	9.510,60	9.510,60	9.105,00	5.100,60	4.801,85	4.801,85	4.578,75
	17	b. riso lavorato a fondo .	10.778,10	10.195,60	10.195,60	9.760,60	5.471,85	5.151,25	5.151,25	4.911,85
	21	C. spezzato (rotture)	3.756,25	3.400,00	3.400,00	3.462,50	1.928,75	1.732,50	1.732,50	1.766,85

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del Regolamento (C.E.E.) n. 540/70.

(10051)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 30 settembre 1971 al 13 ottobre 1971, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2084/71 e n. 2111/71, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera *a*) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	*Ammontare delle restituzioni in* unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		30- 9-1971	dal 1°-10-1971 al 13-10-1971
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. non denaturati:		
	I. zuccheri bianchi	10,50	10,50
	II. zuccheri greggi:		
	— zuccheri canditi (1)	10,93 (2)	10,75 (2)
	— altri.	—	—

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o piu di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio e determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(9781)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'Allegato I al Regolamento CEE n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), per il periodo dal 1° aprile 1970 al 31 marzo 1971 (1).

Importo del prelievo di 1 kg. di saccarosio, in lire italiane

dal 1°- 4-1970 al 24- 4-1970	dal 25- 4-1970 al 30- 4-1970	dal 1°- 5-1970 al 11- 5-1970	dal 12- 5-1970 al 31- 5-1970	dal 1°- 6-1970 al 15- 6-1970	dal 16- 6-1970 al 30- 6-1970	dal 1°- 7-1970 al 31- 7-1970	dal 1°- 8-1970 al 31- 8-1970	dal 1°- 9-1970 al 30- 9-1970	dal 1°-10-1970 al 31-10-1970	dal 1°-11-1970 al 23-11-1970	dal 24-11-1970 al 30-11-1970	dal 1°-12-1970 al 31- 3-1971
105,80	102,10	101,00	104,30	102,45	99,85	99,10	99,35	100,60	99,25	98,35	95,35	97,60

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni dei prodotti sottospecificati originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM):
— conserve di ananassi delle v.d. 20.06-B-II-a-5-aa e 20.06-B-II-b-5-aa;
— succo di ananassi della v.d. 20.07-B-II-b-5-aa;
— conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia delle v.d. ex 20.06-B-II-a-8 ed ex 20.06-B-II-b-8;
— miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia della v.d. ex 20.07-B-II-b-8-bb-alfa.

(9783)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 5 gennaio 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	594,16	594,16	594 —	594,16	594	594,18	594,20	594,16	594,15	594,15
Dollaro canadese .	591,25	591,25	591,90	591,25	590,50	591,55	591,40	591,25	591,50	591,25
Franco svizzero .	151,56	151,56	151,65	151,56	151,50	151,66	151,55	151,56	151,66	151,55
Corona danese .	84,18	84,18	84,20	84,18	83,80	84,20	84,185	84,18	84,21	84,18
Corona norvegese .	88,46	88,46	88,50	88,46	88,40	88,55	88,465	88,46	88,53	88,45
Corona svedese .	122,53	122,53	122,50	122,53	122,30	122,44	122,52	122,53	122,41	122,50
Fiorino olandese	182,55	182,55	182,60	182,55	182,20	182,43	182,57	182,55	182,45	182,55
Franco belga	13,225	13,225	13,24	13,225	13,18	13,20	13,23	13,225	13,20	13,22
Franco francese	113,96	113,96	114,10	113,96	113,90	113,96	113,96	113,96	113,94	113,95
Lira sterlina .	1515,70	1515,70	1515,60	1515,70	1515,50	1516,94	1515,75	1515,70	1515,80	1515,70
Marco germanico .	181,61	181,61	181,70	181,61	181,50	181,57	181,61	181,61	181,57	181,60
Scellino austriaco	25,0920	25,092	25,10	25,0920	25 —	25,08	25,08	25,0920	25,09	25,10
Escudo portoghese .	21,785	21,785	21,75	21,785	21,80	21,76	21,75	21,785	21,76	21,78
Peseta spagnola	9,015	9,015	9,02	9,015	9	9,01	9,017	9,015	9,01	9

Media dei titoli del 5 gennaio 1972

Rendita 5 % 1935	96,975
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,625
» 5 % (Ricostruzione)	92,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	95 —
» 5 % (Città di Trieste) .	93,425
» 5 % (Beni esteri)	92,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	91,35
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	90,675
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	92,90
» 6 % » » 1970-85 . . .	96,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,025
» » » 5,50 % 1976	99,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,725
» » » 5,50 % 1977 .	100,375
» » » 5,50 % 1978 .	99,80
» » » 5,50 % 1979 .	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,25
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,40
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	95,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,40
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	95,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1972

Dollaro USA .	594,18
Dollaro canadese	591,325
Franco svizzero .	151,555
Corona danese	84,182
Corona norvegese	88,462
Corona svedese .	122,525
Fiorino olandese	182,56
Franco belga . .	13,227
Franco francese . .	113,96
Lira sterlina . . .	1515,725
Marco germanico .	181,61
Scellino austriaco .	25,086
Escudo portoghese . .	21,767
Peseta spagnola	9,016

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO « LA BIENNALE DI VENEZIA »

Concorso pubblico per titoli e per esame-colloquio per il conferimento del posto di direttore amministrativo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504;

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico ed economico del personale dell'Ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° ottobre 1970, e le successive modificazioni regolarmente approvate;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esame-colloquio per il conferimento del posto di direttore amministrativo dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del presente bando abbiano, oltre ai requisiti prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi, i seguenti:

1) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali od in economia e commercio;

2) non avere superato, alla data del presente bando, il 55° anno di età;

3) essere dipendente civile dell'amministrazione dello Stato o di Enti pubblici con almeno due anni di servizio nella qualifica di direttore di divisione o qualifiche equiparate, oppure avere prestato servizio per almeno venti anni presso l'amministrazione dello Stato o enti pubblici nella carriera direttiva o di concetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 500 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al commissario straordinario dell'ente, San Marco, Ca' Giustinian, Venezia, ed indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente bando.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a Venezia. La firma dell'aspirante, in calce alla domanda di ammissione, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Documentazione e titoli

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta bollata da L. 500, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati, e da cui risulti anche lo stato di famiglia;

se dipendente di ente pubblico: un certificato in carta bollata da L. 500, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i giudizi annuali riportati e lo stato di famiglia;

b) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, o in economia e commercio, in originale o in copia notarile, accompagnato da un documento rilasciato dalla competente università da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale riportato nell'esame di laurea;

c) fotografia recente dell'aspirante, applicata su carta da bollo da L. 500, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del bando;

d) ricevuta di vaglia postale attestante il pagamento a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » della tassa di L. 500, ai sensi delle disposizioni di legge;

e) titoli comprovanti, ai fini del concorso, la competenza e capacità in materia dell'aspirante;

f) eventuali titoli di precedenza o preferenza, previsti in favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

g) elenco in carta semplice, in duplice copia, dei titoli presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio di segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni o studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti dagli aspiranti alla data del presente bando.

Art. 5.

Esame-colloquio

I candidati ammessi al concorso saranno invitati presso la sede dell'ente per sostenere un esame-colloquio nelle seguenti materie:

1) diritto amministrativo;
2) diritto civile;
3) diritto tributario;
4) legislazione del lavoro;
5) contabilità generale dello Stato;
6) cultura generale in riferimento ai settori di attività dell'Ente, arte, musica, cinema, teatro.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di conoscere una lingua straniera (inglese, francese o tedesco), eseguendo, nel corso dell'esame-colloquio, la traduzione di un brano dall'italiano e in italiano.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, per la prova di esame-colloquio sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal commissario straordinario, che la presiede, e composta come appresso:

1) un docente universitario in materie giuridiche finanziarie;
2) un professore di materie letterarie;
3) un professore di lingua straniera, fra quelle indicate dai candidati;
4) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un funzionario della Biennale, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, assolverà le funzioni di segretario.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, che, con i relativi atti del concorso, dovrà essere trasmessa al commissario straordinario per la approvazione.

Art. 7.

Nomina del vincitore

Il commissario straordinario procederà alla nomina del candidato che risulterà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Il commissario straordinario può, con motivato provvedimento, non procedere alla nomina.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella lettera di partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal commissario straordinario dell'ente, ovvero non presenti i documenti più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore, il commissario straordinario può procedere alla nomina del concorrente che segue nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria.

Art. 8.

Documentazione di rito che deve produrre il vincitore

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta da bollo da L. 500:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Non sarà ritenuto valido il certificato medico rilasciato da persone diverse da quelle sopra indicate. L'ente si riserva di sottoporre eventualmente il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia per accertare l'idoneità fisica ad attendere alle funzioni del posto da conferire;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della nomina.

Art. 9.

Trattamento economico del direttore amministrativo

Al direttore amministrativo è corrisposto il trattamento economico pari al parametro 530 dell'ordinamento gerarchico statale, oltre le indennità previste per il personale dell'ente.

Agli effetti previdenziali il direttore amministrativo è iscritto, come tutto il personale dell'ente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Venezia, addì 4 dicembre 1971

Il commissario straordinario: LONGO

(12354)

Concorso pubblico per titoli e per esame-colloquio per il conferimento del posto di capo dei servizi di ragioneria

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 504;

Visto il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517;

Visto il regolamento organico sullo stato giuridico ed economico del personale dell'ente approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 1° ottobre 1970, e successive modificazioni regolarmente approvate;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esame-colloquio per il conferimento del posto di capo dei servizi di ragioneria dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia ».

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani i quali, alla data del presente bando, abbiano, oltre ai requisiti prescritti per l'ammissione ai pubblici concorsi, i seguenti:

1) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali o in economia e commercio;

2) non avere superato, alla data del presente bando, il 45° anno di età;

3) essere dipendente civile dell'amministrazione dello Stato o di ente pubblico con almeno quattro anni di servizio nella qualifica di direttore di sezione o qualifiche equiparate, oppure avere prestato servizio per almeno quindici anni presso l'amministrazione dello Stato o enti pubblici nella carriera direttiva o di concetto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 500 e firmata dal concorrente, deve essere diretta al commissario straordinario dell'ente, San Marco, Ca' Giustinian, Venezia, ed indicare: cognome e nome, data e luogo di nascita, domicilio, e dovrà pervenire entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del presente bando.

Nella domanda il concorrente deve assumere l'obbligo di trasferire la propria residenza a Venezia. La firma dell'aspirante, in calce alla domanda di ammissione, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 4.

Documentazione e titoli

Il concorrente, pena l'esclusione dal concorso, deve allegare alla domanda:

a) se dipendente civile dello Stato: una copia dello stato di servizio, in carta bollata da L. 500, aggiornata a data recente, rilasciata dalla competente amministrazione centrale, con l'indicazione dei giudizi complessivi annuali riportati, e da cui risulti anche lo stato di famiglia;

se dipendente di ente pubblico: un certificato in carta bollata da L. 500, rilasciato dal competente organo, dal quale risultino tutti i dati e le notizie concernenti la carriera, i giudizi annuali riportati e lo stato di famiglia;

b) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali, o in economia e commercio, in originale o in copia notarile, accompagnato da un documento rilasciato dalla competente università da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale riportato nell'esame di laurea;

c) fotografia recente dell'aspirante, applicata su carta da bollo da L. 500, con firma autografa autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio. Detto documento deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del bando;

d) ricevuta di vaglia postale attestante il pagamento a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » della tassa di L. 500, ai sensi delle disposizioni di legge;

e) documenti che attestino il possesso dei requisiti che danno titolo all'elevazione del limite massimo di età fino al 55° anno, prevista dalle vigenti disposizioni di legge in favore dei mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate;

f) titoli comprovanti, ai fini del concorso, la competenza e capacità in materia dell'aspirante;

g) eventuali titoli di precedenza o preferenza, previsti in favore di coloro che si trovano in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato;

h) elenco in carta semplice, in duplice copia, dei titoli presentati; una di tali copie sarà restituita, per ricevuta, controfirmata dal funzionario addetto all'ufficio segreteria del concorso.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande non saranno accettati altri titoli, documenti, pubblicazioni o studi.

I titoli e i requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti dagli aspiranti alla data del presente bando.

Art. 5.

Esame-colloquio

I candidati ammessi al concorso saranno invitati presso la sede dell'ente per sostenere un esame-colloquio nelle seguenti materie:

1) elementi di diritto amministrativo;

2) diritto civile;

3) diritto tributario;

4) contabilità dello Stato e degli enti pubblici in genere;

5) ragioneria teorica e applicata;

6) cultura generale con particolare riferimento all'arte, alla musica, al teatro e al cinema.

I candidati dovranno inoltre dimostrare di conoscere una lingua straniera (inglese, francese o tedesco), eseguendo, nel corso dell'esame-colloquio, la traduzione di un brano dall'italiano e in italiano.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

Per l'ammissione al concorso, per l'esame e la valutazione dei titoli, per la prova di esame-colloquio, sarà costituita una commissione giudicatrice, nominata dal commissario straordinario, che la presiede, e composta come appresso:

1) un professore universitario in materie giuridiche o finanziarie;

2) un professore di materie letterarie;

3) un professore di lingua straniera, fra quelle che saranno indicate dai candidati;

4) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Un funzionario della Biennale, con la qualifica non inferiore a direttore di sezione, assolverà le funzioni di segretario.

Ai lavori della commissione sarà chiamato a partecipare un professore di lingua straniera, fra quelle che saranno indicate dai candidati, che esprimerà alla commissione medesima parere sul grado di conoscenza della lingua straniera prescelta.

La commissione procederà, a conclusione dei lavori, alla formazione della graduatoria, che, con i relativi atti del concorso, dovrà essere trasmessa al commissario straordinario per l'approvazione.

Art. 7.

Nomina del vincitore

Il commissario straordinario procederà alla nomina del candidato che risulterà classificato primo nella graduatoria degli idonei.

Il commissario straordinario può, con motivato provvedimento, non procedere alla nomina.

Il vincitore decade dalla nomina ove non assuma servizio entro il termine fissato nella lettera di partecipazione della nomina stessa, fatte salve le eventuali proroghe che potranno venire concesse dal commissario straordinario dell'ente, ovvero non presenti i documenti più sotto indicati.

In caso di decadenza o di mancata accettazione da parte del vincitore il commissario straordinario può procedere alla nomina del concorrente che segue nella graduatoria.

Tale facoltà può essere esercitata entro sei mesi dalla data della deliberazione con la quale è stata approvata la graduatoria.

Art. 8.

Documentazione di rito che deve produrre il vincitore

Il vincitore del posto messo a concorso dovrà presentare, nel termine stabilito nella lettera di nomina e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta da bollo da L. 500:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

b) certificato del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio. Non sarà ritenuto valido il certificato medico rilasciato da persone diverse da quelle sopra indicate. L'ente si riserva di sottoporre eventualmente il vincitore a visita medica di un sanitario di sua fiducia per accertare l'idoneità fisica ad attendere alle funzioni del posto da conferire;

c) stato di famiglia o certificato di stato libero;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della nomina.

Art. 9.

Trattamento economico del capo dei servizi di ragioneria

Al capo dei servizi di ragioneria è corrisposto il trattamento economico pari al parametro dell'ordinamento gerarchico statale, oltre le indennità previste per il personale dell'ente.

Agli effetti previdenziali il capo dei servizi di ragioneria è iscritto, come tutto il personale dell'ente, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.

Venezia, addì 4 dicembre 1971

Il commissario straordinario: LONGO

(12355)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi interni riservati agli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa per il passaggio alla categoria degli specializzati.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 1970, registro n. 36 Difesa, foglio n. 317, concernente la situazione dell'organico delle maestranze della Difesa, alla data del 1° gennaio 1970;

Considerato che nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1970 si sono formate nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni 177 vacanze a seguito di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e che solo un terzo di tali vacanze (59 unità) possono essere utilizzate per nuove assunzioni, come disposto dall'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, concernente le norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 3 che prevede, fra l'altro, che i posti eventualmente non coperti per l'inquadramento — nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti, previa detrazione delle riserve di legge — alla categoria immediatamente superiore saranno conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio e che in sede di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica stesso — l'aliquota del cinquanta per cento prevista comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica;

Considerato che alla data del 30 giugno 1970, non risultano posti disponibili da conferire in applicazione del citato primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, e che, pertanto, può essere conferito mediante concorso interno solo il soprannumero pari al dieci per cento della dotazione organica di ciascuna categoria di conferimento, di cui al secondo comma del già citato art. 3;

Tenuto conto che con i decreti ministeriali in data 24 settembre 1970 e 26 luglio 1971, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 3 ottobre 1970, registro n. 50 Difesa, foglio n. 162, e il 21 settembre 1971, registro n. 46 Difesa, foglio n. 185, si è provveduto, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, a conferire i posti agli allievi delle scuole allievi operai della Difesa che hanno conseguito negli ultimi due anni l'attestato previsto dall'art. 4 della legge 19 maggio 1964, n. 345;

Accertato che nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni, al 1° luglio 1970, la consistenza del soprannumero anzidetto è di 1570 unità, e tenuto conto che da tale soprannumero dovranno essere detratte n. 166 unità da conferire in applicazione del primo capoverso dell'art. 3 dello anzidetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Accertato, in conseguenza di ciò, che il numero dei posti da conferire mediante concorso interno nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni ammonta a 1404 unità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi interni a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa:

Concorso a n. 2 posti di « acetilenista ».
Concorso a n. 1 posto di « acidista ».

Concorso a n. 124 posti di « aggiustatore meccanico »
Concorso a n. 1 posto di « alesatore ».
Concorso a n. 11 posti di « apparecchiatore radiotelegrafonico ».
Concorso a n. 4 posti di « apparecchiatore telegrafonico ».
Concorso a n. 4 posti di « apparecchiatore telescriventista ».
Concorso a n. 15 posti di « armaiolo ».
Concorso a n. 45 posti di « artificiere ».
Concorso a n. 2 posti di « asfaltista ».
Concorso a n. 3 posti di « attrezzatore linee telegrafoniche antenne radio e ponti radio ».
Concorso a n. 4 posti di « attrezzatore navale, aeronautico e paracadutista ».
Concorso a n. 1 posto di « autotipista ».
Concorso a n. 21 posti di « battitore di lamiera ».
Concorso a n. 1 posto di « bottaio ».
Concorso a n. 2 posti di « calafato da mazzuola in ferro ed in legno ».
Concorso a n. 12 posti di « calderaio e calderaio fucinatore ».
Concorso a n. 6 posti di « cambista e differenziatore ».
Concorso a n. 2 posti di « carpentiere armatore ».
Concorso a n. 24 posti di « carpentiere in ferro e metalli ».
Concorso a n. 12 posti di « carpentiere in legno ».
Concorso a n. 14 posti di « carrozziere ».
Concorso a n. 2 posti di « cementista ».
Concorso a n. 2 posti di « cernitore di vetri d'ottica ».
Concorso a n. 2 posti di « cinetecnico e montatore di pellicole ».
Concorso a n. 3 posti di « coibentatore ».
Concorso a n. 9 posti di « collaudatore di macchine e loro parti ».
Concorso a n. 3 posti di « collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari ».
Concorso a n. 1 posto di « compressorista ».
Concorso a n. 11 posti di « conduttore di macchine per calzature ».
Concorso a n. 1 posto di « conduttore di macchine per presso-fusione ».
Concorso a n. 6 posti di « cordaio ».
Concorso a n. 1 posto di « crogiuolista materie refrattarie ».
Concorso a n. 1 posto di « cuoiaio ».
Concorso a n. 6 posti di « elettricista accumulatorista ».
Concorso a n. 7 posti di « elettricista bobinatore elettrico ed avvolgitore ».
Concorso a n. 96 posti di « elettricista circuitista installatore e riparatore ».
Concorso a n. 15 posti di « elettricista elettrauto ».
Concorso a n. 4 posti di « elettricista magnetista ».
Concorso a n. 15 posti di « elettricista per centrali elettriche ».
Concorso a n. 4 posti di « elettricista per impianti e apparecchiature di compensazione magnetica ».
Concorso a n. 5 posti di « elettrochimico galvanizzatore galvano plastico ».
Concorso a n. 54 posti di « elettromeccanico ».
Concorso a n. 32 posti di « elettronico per impianti e apparecchiature, compresi i sistemi d'arma ».
Concorso a n. 1 posto di « elicista aeronautico ».
Concorso a n. 26 posti di « fabbro fucinatore e forgiatore ».
Concorso a n. 87 posti di « falegname ».
Concorso a n. 7 posti di « falegname macchinista ».
Concorso a n. 7 posti di « fonditore ».
Concorso a n. 6 posti di « fotografo ritoccatore fotogrammista, fotochimico, fotogrammetrista riproduttore ».
Concorso a n. 1 posto di « fototecnico ».
Concorso a n. 19 posti di « fresatore ».
Concorso a n. 4 posti di « frigorista ».
Concorso a n. 2 posti di « gassogenista ».
Concorso a n. 1 posto di « giuntista telefonico ».
Concorso a n. 7 posti di « guardialinee telegrafiche e telefoniche ».
Concorso a n. 37 posti di « idraulico o tubista ».
Concorso a n. 4 posti di « lavoratore di vetri d'ottica ».
Concorso a n. 16 posti di « legatore di libri ».
Concorso a n. 3 posti di « linotipista tipografo ».
Concorso a n. 5 posti di « litografo macchinista ».
Concorso a n. 1 posto di « litografo trasportatore ».
Concorso a n. 1 posto di « livellatore di canne per armi ».
Concorso a n. 1 posto di « lucidista di disegni ».
Concorso a n. 19 posti di « meccanico ».
Concorso a n. 1 posto di « meccanico e aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione ».
Concorso a n. 1 posto di « meccanico di centrale telefonica ».
Concorso a n. 1 posto di « meccanico odontotecnico ».
Concorso a n. 1 posto di « meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati ».
Concorso a n. 1 posto di « misuratore di artiglieria e di armi portatili ».
Concorso a n. 1 posto di « modellista ».
Concorso a n. 2 posti di « montatore aeronautico ».
Concorso a n. 1 posto di « montatore di apparecchi antigas ».
Concorso a n. 31 posti di « montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati ».
Concorso a n. 1 posto di « montatore di fari ».
Concorso a n. 13 posti di « montatore di macchine ».
Concorso a n. 34 posti di « montatore di motori ».
Concorso a n. 3 posti di « montatore di ottiche ».
Concorso a n. 61 posti di « motorista ».
Concorso a n. 5 posti di « motorista per turboreattori ».
Concorso a n. 1 posto di « mugnaio ».
Concorso a n. 40 posti di « muratore ».
Concorso a n. 1 posto di « orologiaio e cronometrista ».
Concorso a n. 1 posto di « ottico ».
Concorso a n. 2 posti di « panettiere cernitore ».
Concorso a n. 3 posti di « panettiere impastatore ».
Concorso a n 8 posti di « panettiere infornatore ».
Concorso a n. 1 posto di « pantografista ».
Concorso a n. 2 posti di « piombaio ».
Concorso a n. 6 posti di « pirotecnico ».
Concorso a n. 10 posti di « pittore ».
Concorso a n. 3 posti di « plasmatore vetro d'ottica e preparatore di miscele vetrificabili ».
Concorso a n. 6 posti di « preparatore di laboratorio chimico ».
Concorso a n. 10 posti di « preparatore di laboratorio farmaceutico ».
Concorso a n. 1 posto di « preparatore di laboratorio radiologico ».
Concorso a n. 28 posti di « preparatore di laboratorio in genere ».
Concorso a n. 6 posti di « radiatorista ».
Concorso a n. 1 posto di « ramaio ».
Concorso a n. 6 posti di « rettificatore ».
Concorso a n. 1 posto di « rigatore di artiglieria e di canne per armi ».
Concorso a n. 33 posti di « saldatore elettrico ed autogenista ».
Concorso a n. 3 posti di « saldatore in gas neutro ».
Concorso a n. 45 posti di « sarto ».
Concorso a n. 2 posti di « sarto tagliatore ».
Concorso a n. 3 posti di « segantino e brentista circolista ».
Concorso a n. 6 posti di « sellaio ».
Concorso a n. 1 posto di « stereotipista ».
Concorso a n. 3 posti di « strumentista geo-topografico e di navigazione aerea e marittima ».
Concorso a n. 1 posto di « stuccatore edile ».
Concorso a n. 4 posti di « tappezziere ».
Concorso a n. 4 posti di « tappezziere per auto ».
Concorso a n. 29 posti di « tipografo compositore ».
Concorso a n. 6 posti di « tipografo impressore ».
Concorso a n. 64 posti di « tornitore in metallo ».
Concorso a n. 2 posti di « tracciatore di metalli ».
Concorso a n. 1 posto di « tubista per caldaie ».
Concorso a n. 1 posto di « velaio ».
Concorso a n. 17 posti di « verniciatore a pennello ».
Concorso a n. 33 posti di « verniciatore a spruzzo ».
Concorso a n. 6 posti di « vulcanizzatore e gommista ».

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione del presente bando risultino operai già di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa, e che, nell'ambito della qualifica di mestiere posseduta, aspirano ad essere inquadrati nella categoria degli operai specializzati:

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatte in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), dovranno essere corredate di una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*).

Le domande stesse e le relative schede dovranno essere trasmesse direttamente dagli interessati e dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati la cui domanda risulti spedita al Ministero dopo il suddetto termine.

Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;

2) qualifica di mestiere posseduta nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni e data di nomina o di passaggio in ruolo in tale categoria;

3) ente militare presso il quale prestano servizio;

4) concorso al quale chiedono di partecipare (ogni candidato potrà chiedere di partecipare solo al concorso indetto per la qualifica di mestiere che già riveste nella categoria degli operai qualificati. Non saranno, pertanto, prese in considerazione domande di partecipazione a concorsi indetti per qualifiche diverse da quella posseduta);

5) luogo di residenza (via, città e codice postale).

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal direttore dell'ente o stabilimento presso il quale il concorrente presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico in relazione al mestiere per il quale concorrono.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti, saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 7.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Art. 8.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione della relativa comunicazione, copia integrale dello stato matricolare civile redatto su carta da bollo da L. 500.

Art. 9.

Inquadramento dei vincitori

I vincitori dei concorsi, con apposito decreto ministeriale, saranno inquadrati nella categoria degli operai specializzati nel ruolo delle lavorazioni del Ministero della difesa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 novembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1971
Registro n. 58 Difesa, foglio n. 267.

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda da inviare su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai, 1° Reparto - 1ª Divisione - palazzo Aeronautica,
Viale dell'Università, 4, 00100 ROMA

Oggetto: domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 in data 8 gennaio 1972.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . in atto operaio di ruolo nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni con la qualifica di mestiere di . . . . . . in seguito a nomina (o passaggio) avvenuto con decorrenza . . . . alle dipendenze di . . . . . . (specificare l'ente presso il quale si è in servizio), e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti di operaio . . . . . nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data . . . . .

Firma

. . . .

(Visto e dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica).

N.B. — Non saranno prese in considerazione le domande dei candidati che chiedano di partecipare a concorsi indetti per qualifiche di mestiere diverse da quella posseduta nella categoria degli operai qualificati.

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) Cognome e nome . . . . nato a . . il . . . .

2) Qualifica di mestiere attualmente posseduta nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

3) Ente presso il quale si presta servizio . . . . .

4) Concorso al quale si chiede di partecipare nella categoria degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni:

a) qualifica di mestiere . . . . . (il candidato dovrà chiedere di concorrere solo per la stessa qualifica che già riveste nella categoria degli operai qualificati);

b) numero dei posti . . .

5) Residente in . . . . via . . . . . . codice avviamento postale . . . .

6) Dichiarazione del direttore dell'ente o stabilimento militare con la quale si conferma la qualifica di mestiere, la categoria di inquadramento e la data di assunzione in servizio dell'operaio con l'anzidetta qualifica.

(11856)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n 567;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1968, registro n. 10, foglio n. 74, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile;
Visto il decreto ministeriale in data 5 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1969, registro n. 11, foglio n. 237, con il quale è stato modificato l'art. 4 del decreto ministeriale precitato;
Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1971, registro n. 5, foglio n. 146, con il quale è stata nominata la relativa commissione esaminatrice che comprende, in qualità di membro la prof.ssa Giuseppina Aliverti, ordinario fuori ruolo di meteorologia ed oceanografia nell'Istituto universitario navale di Napoli;
Considerato che la predetta professoressa ha comunicato di essere impossibilitata ad espletare l'incarico di cui sopra per ragioni di salute e che, pertanto, è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

La prof.ssa Giuseppina Aliverti è sostituita nell'incarico di membro della commissione esaminatrice menzionata nelle premesse dal prof. Ezio Rosini, incaricato di meteorologia nella Università di Roma.

Al predetto docente spetta il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956 n. 5 e dalla legge 5 giugno 1967 n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 settembre 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1971
Registro n. 7 bilancio Trasporti, foglio n. 19

(11852)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di sperimentatore negli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in fisica talassografica.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1970, registro n. 9, foglio n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 21 agosto 1970, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in fisica talassografica;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami ad un posto di sperimentatore in prova nel ruolo del personale degli istituti di sperimentazione talassografica, carriera direttiva, specializzazione in fisica talassografica, indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Bochicchio dott. Sergio, consigliere della Corte dei conti.

Componenti:

Liquori prof. Alfonso, ordinario di chimica fisica nella Università di Roma;

De Maio prof. Arturo, incaricato di metereologia ed oceanografia nell'Istituto universitario navale di Napoli;

Bregant dott. Davide, sperimentatore capo nell'Istituto sperimentale talassografico di Trieste;

Cavaliere dott. Antonio, sperimentatore capo nell'Istituto sperimentale talassografico di Messina.

Segretario:

Delle Monache dott.ssa Gabriella, consigliere.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni.

La spesa relativa presunta sarà imputata per L. 150.000 al cap. 1184R e per L. 60.000 al cap. 1116R dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1971
Registro n. 17, foglio n. 246

(11948)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.